

SALT p.A. TRONCO AUTOCISA – A15

Interconnessione tra l'autostrada Milano – Napoli (A1) e l'Autostrada della Cisa (A15) e tratti di collegamento con le carreggiate della stessa Autostrada della Cisa (A15).

ORDINANZA N° 6921

Il sottoscritto Direttore Esercizio

PREMESSO

- che nell'ambito dei lavori per la realizzazione del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero (Raccordo autostradale A15/A22), coerentemente a quanto previsto dal Progetto Esecutivo, si rende necessario disciplinare il traffico veicolare sui rami dell'Interconnessione tra l'autostrada Milano – Napoli (A1) e l'Autostrada della Cisa (A15) e sui tratti di collegamento degli stessi rami con le carreggiate della stessa Autostrada della Cisa (A15);
- che, per seguire la progressiva evoluzione dei lavori e ricomprendere le modifiche nel frattempo intervenute, si rende necessario emettere la presente ordinanza;
- che, relativamente alle fasi di cantierizzazione, è stato emesso uno specifico parere in materia di sicurezza stradale, redatto e sottoscritto da professionista abilitato;
- che, si rende necessario disciplinare il traffico veicolare sui rami dell'Interconnessione tra l'autostrada Milano – Napoli (A1) e l'Autostrada della Cisa (A15) e sui tratti di collegamento degli stessi rami con le carreggiate della stessa Autostrada della Cisa (A15) secondo quanto riportato nelle Tavole allegate alla presente;
- che relativamente a questa specifica fase di cantierizzazione, non è stata

effettuata la presa in consegna anticipata delle opere da parte della scrivente

Concessionaria e che pertanto le stesse rimangono sotto la responsabilità dell'Impresa esecutrice;

– che l'Impresa esecutrice ha trasmesso alla Direzione Lavori i certificati di collaudo statico delle opere d'arte ed il verbale di Conformità dell'installazione delle barriere di sicurezza;

– che tale situazione possa permanere dal **31 Marzo 2021 sino a nuova comunicazione;**

– che si allegano alla presente n.10 (dieci) Tavole riportanti la segnaletica, orizzontale e verticale e delle limitazioni di traffico che saranno poste in atto per la disciplina del traffico veicolare;

– che per il ramo dell'Interconnessione tra l'autostrada Milano – Napoli (A1) e l'Autostrada della Cisa (A15) dedicato al traffico veicolare proveniente da Milano e diretto a La Spezia sono allegate le seguenti Tavole:

- Tav. RAAA1EPCNCN02LPL159E;

- Tav. RAAA1EICNCN02LPL160F;

– che per il ramo dell'Interconnessione tra l'autostrada Milano – Napoli (A1) e l'Autostrada della Cisa (A15) dedicato al traffico veicolare proveniente da Bologna e diretto a La Spezia sono allegate le seguenti Tavole:

- Tav. RAAA1EPCNCN02LPL228G;

- Tav. RAAA1EICNCN02LPL229C;

- Tav. RAAA1EICNCN02LPL230C;

– che per i rami dell'Interconnessione tra l'Autostrada della Cisa (A15) e l'autostrada Milano – Napoli (A1) dedicati al traffico veicolare proveniente da La Spezia e diretto a Milano od a Bologna sono allegate le seguenti

Tavole:

- Tav. RAAA1EPCNCN02LPL169E;

- Tav. RAAA1EICNCN02LPL170E;

- Tav. RAAA1EICNCN02LPL171E;

– che per i tratti di collegamento dei rami dell'Interconnessione tra l'autostrada

Milano – Napoli (A1) e l'Autostrada della Cisa (A15) con le carreggiate

della stessa Autostrada della Cisa (A15) sono allegate le seguenti Tavole:

- Tav. RAAA1EPCNCN02LPL255A;

- Tav. RAAA1EICNCN02LPL256A;

VISTO

– gli articoli 5 e 6 del Codice della Strada D. Lgs. 30.4.1992 n° 285 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. ai veicoli che percorrono i rami dell'Interconnessione tra l'autostrada

Milano – Napoli (A1) e l'Autostrada della Cisa (A15) ed i tratti di

collegamento con le carreggiate della stessa Autostrada della Cisa (A15), di

rispettare le limitazioni, i divieti e gli obblighi imposti come rappresentati

nelle Tavole Allegate;

2. che le limitazioni, i divieti e gli obblighi di cui al punto n° 1 della presente

ordinanza siano resi noti con l'applicazione dei prescritti segnali,

conformemente a quanto riportato nelle allegate Tavole e secondo quanto

prescritto dalle vigenti normative in materia;

3. che le limitazioni di cui ai punti n° 1 e n° 2 della presente ordinanza abbiano

una durata dal **31 Marzo 2021 sino a nuova comunicazione**;

4. è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente

ordinanza;

5. la presente Ordinanza annulla e sostituisce l'Ordinanza n. **6892** del
10.02.2021.

Noceto (PR), 26 Marzo 2021